

ELENCO CREDITORI

Creditori	Importo credito
Dobank Spa <i>di cui:</i> <i>- € 106.904,22 come somma risultante dalla nota riepilogativa depositata il 23/06/2017, oltre interessi legali con decorrenza dal 24/06/2017 fino all'effettivo saldo;</i> <i>- € 3,175,29 spese della procedura esecutiva liquidate con ordinanza del 23/06/2017 oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, oltre alle spese di registrazione dell'ordinanza</i>	€ 110.079,51
Totale crediti	€ 110.079,51

Francesca Beltrami

Dottore commercialista – Revisore legale dei conti

Via Andrea Costa n. 127 – 40134 Bologna

Tel. 051/433904

E-mail francesca.beltrami.bo@gmail.com

PEC francesca.beltrami@pct.pecopen.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE IV CIVILE

* * * * *

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, della Legge 27 gennaio 2012 n. 3

* * * * *

La sottoscritta Francesca Beltrami, Dottore Commercialista con studio in Bologna (BO) Via Andrea Costa n. 127, e-mail: francesca.beltrami.bo@gmail.com; PEC: francesca.beltrami@pct.pecopen.it, nominata gestore della crisi giusto provvedimento di nomina prot. n. 1865/2017 del 12/07/2017 dell'Organismo di Composizione della Crisi (in seguito anche solo OCC) istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna regolarmente iscritto al Registro al n. 2.

Premesso che

- il sig. Hossain MD Jahangir, nato a Chandpur (Bangladesh) il 18/09/1969 e residente a Bologna (BO) Via Lionello Spada n. 47, C.F. HSSMJH69P18Z249H (in seguito anche solo proponente, debitore o sovraindebitato), rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Zamboni del foro di Bologna (C.F. ZMBPPL61H04A944K), PEC pierpaolo.zamboni@ordineavvocatibopec.it ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna via de' Carbonesi 6, in data 30/06/2017, con prot. n. 1747/17, ha depositato istanza presso l'Organismo di Composizione della Crisi - Commercialisti di Bologna (in seguito anche solo OCC), istituito dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna regolarmente iscritto al Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia al n. 2, per la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento;
- in data 12/07/2017, con prot. 1865/2017, l'OCC ha designato quale gestore della crisi la sottoscritta Dott.ssa Francesca Beltrami;
- in data 12/07/2017 veniva accettata la nomina a gestore della crisi;

VERIFICATO

- 1) che il proponente si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. a), Legge n.3/2012 ossia in "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che

determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;

- 2) che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a) lo stesso proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/2012;
- 3) che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b), lo stesso non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n. 3/2012;
- 4) che non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n.3/2012;
- 5) che il sig. Hossain MD Jahangir, anche per il tramite del proprio legale Avv. Pier Paolo Zamboni del Foro di Bologna, si è impegnato personalmente a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione reddituale, finanziaria e patrimoniale;

tutto ciò premesso e verificato

DEPOSITA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 3-bis, della Legge 27 gennaio 2012 n. 3, la propria

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

SOMMARIO

1. OGGETTO DELLA RELAZIONE
2. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI
3. LE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
4. IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
5. GLI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI
6. SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE
7. L'ATTIVITÀ DEL GESTORE DELLA CRISI
8. GIUDIZIO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
9. GIUDIZIO DI COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL CONSUMATORE

1. OGGETTO DELLA RELAZIONE

L'art. 9, comma 3-bis, della L. 3/2012 richiede che al piano del consumatore debba essere allegata, tra le altre cose, una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

2. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

La massa debitoria ad oggi gravante sul consumatore proponente ammonta a € 110.079,51 oltre interessi legali spese del procedimento esecutivo, come puntualmente indicati dal debitore all'allegato n. 9 del Piano del Consumatore (di seguito anche solo il Piano o la Proposta), vantati unicamente dal creditore DoBank S.p.a. (già Cordusio RMBS UCFin S.r.l. cessionaria di Unicredit S.p.a.).

L'esposizione debitoria trae origine dal contratto di mutuo fondiario dell'importo capitale di € 170.000,00 stipulato dall'odierno proponente e il di lui fratello (il sig. MD Abu Noman) con Unicredit Banca S.p.a. in data 04/12/2003 rep. n. 89277 racc. n. 3420 a rogito del Notaio Dott. Vincenzo Minna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna.

Il finanziamento veniva garantito con iscrizione di ipoteca volontaria fino alla concorrenza di € 340.000,00, sul bene immobile di proprietà dei due fratelli per la quota di ½ ciascuno.

Come illustrato nella proposta depositata, l'attuale situazione debitoria ha avuto inizio da una vicenda familiare, ed è doveroso ripercorrere brevemente la cronistoria personale e familiare dell'odierno debitore.

Il sig. Hossain ed il fratello arrivano in Italia verso la fine degli anni '90, al fine di ottenere un impiego.

Nel dicembre 2003, dopo aver consolidato la propria posizione lavorativa¹, i due fratelli decidono di acquistare in comproprietà un appartamento, contraendo un mutuo di € 170.000,00 con l'allora Unicredit Banca S.p.a.

¹ Il sig. Hossain MD Jahangir è assunto con contratto a tempo indeterminato dall'azienda "Alberto Righi di Righi Sergio" dal 23/09/2002, con uno stipendio iniziale di € 1.200,00 netti mensili.

Nell'anno 2009 sorgono dei contrasti tra il sig. Hossain MD Jahangir ed il fratello, tanto che quest'ultimo decide sospendere il pagamento della propria quota di rimborso del finanziamento ipotecario.

Il proponente, in qualità di coobbligato in solido, si trova nella situazione di dover far fronte all'intera rata ammontante tra gli € 800,00-1.000,00 mensili, esclusivamente col proprio stipendio (unica fonte di reddito del nucleo familiare) e con la primaria necessità di mantenere sé stesso e la propria famiglia, composta dalla moglie e la figlia minorenni.

Non potendo far fronte al regolare pagamento delle rate di rimborso, e non riuscendo ad addivenire ad una soluzione alternativa con l'istituto bancario anche il sig. Hossain MD Jahangir, interrompe i pagamenti.

L'istituto di credito procede al pignoramento immobiliare, a cui segue la vendita all'incanto dell'unica abitazione al prezzo di aggiudicazione di € 59.000,00 (del tutto insufficiente all'integrale pagamento del debito residuo del mutuo).

Il debitore e la sua famiglia lasciano l'immobile per trasferirsi in un nuovo appartamento in affitto.

Nel marzo 2017 il sig. Hossain riceve la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, presentato dalla Cordusio RMBS UCF in S.r.l. (oggi DoBank S.p.a.), società cessionaria dei crediti ceduti dalla Unicredit, per la somma residua di € 106.904,22 in solido con fratello Abu Noman.

Il procedimento veniva instaurato innanzi al Tribunale di Bologna, con r.g.e. n. 1257/2017, conclusosi in data 23/06/2017 con provvedimento di assegnazione delle somme per complessivi € 106.904,22 come risultanti da nota riepilogativa e per € 3.175,29 per spese della procedura esecutiva liquidate, oltre interessi legali, oneri di legge, e spese di registrazione dell'ordinanza.

Come emerge da quanto sopra esposto il proponente non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, e così sarebbe stato se il fratello non avesse interrotto il pagamento della propria rata di rimborso, né ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali e alle proprie consistenze patrimoniali.

Inoltre la diligenza del debitore ad assumere le obbligazioni è evidentemente confermata dal fatto che ad oggi il sig. Hossain non ha debiti scaduti verso alcun altro soggetto.

3. LE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Da quanto esposto in narrativa è evidente che l'incapacità del debitore di adempiere regolarmente al pagamento delle rate di mutuo, non è dipeso dalla volontà del sig. Hossain, bensì dall'inadempienza del fratello cointestatario del finanziamento e coobbligato in solido.

Il sig. Hossain inoltre è l'unico percettore di reddito del proprio nucleo familiare, composto oltre che dallo stesso dalla moglie inoccupata e dalla figlia minore e studentessa.

Come emerge anche dalle dichiarazioni dei redditi allegate al Piano, moglie e figlia sono totalmente a carico del debitore.

Il sig. Hossain risulta attualmente occupato a tempo indeterminato come operaio specializzato di 4° livello dalla Ditta Alberto Righi di Righi Sergio, con uno stipendio di mensile di circa € 1.400,00.

E' evidente come il pagamento della rata di mutuo di € 800,00/1.000,00 non fosse sostenibile unicamente con il reddito percepito dal sig. Hossain, garantendo al contempo la sussistenza minima per il proprio nucleo familiare.

4. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL CONSUMATORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Dalla documentazione prodotta dal proponente e allegata al piano del consumatore e dalle ulteriori verifiche svolte dalla scrivente, è emerso che negli ultimi cinque anni il sig. Hossain ha regolarmente adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, ad eccezione ovviamente del rimborso del mutuo.

Ad oggi infatti non è emersa alcuna pendenza con i principali attori economici (amministrazione finanziaria, amministrazioni locali, istituti di credito, altri enti).

5. ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dalle verifiche effettuate non sono emersi atti del debitore impugnati dai creditori, conformemente a quanto dichiarato dal ricorrente.

6. SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta formulata dal sig. Hossain prevede il pagamento della somma di euro 9.000,00 in favore dell'unico creditore, a fronte di un debito di € 110.079,51 oltre interessi e accessori, e pertanto il pagamento rappresenterebbe circa il 8,18% del totale.

Creditori	Importo credito	Importo assegnato nel piano
DoBank S.p.a.	110.079,51	9.000,00

La somma di cui sopra verrà corrisposta dal sig. Hossain MD Jahangir con pagamento rateale di € 150,00 mensili per il periodo di 5 anni.

Il sig. Hossain si riserva la facoltà di saldare in unica soluzione l'importo proposto a Piano.

7. ATTIVITÀ DEL GESTORE DELLA CRISI

La sottoscritta ha ricevuto tutta la documentazione necessaria allo svolgimento del proprio incarico da parte del proponente, unitamente a una dichiarazione di veridicità e completezza della stessa.

Si è provveduto a verificare la documentazione presentata svolgendo autonomamente la verifica e il confronto con le risultanze delle banche dati.

A conclusione della propria attività non sono emersi elementi di criticità che potrebbero far presumere il mancato rispetto del piano proposto.

8. GIUDIZIO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, lettera e) della norma di riferimento, è necessario che l'OCC dia il proprio giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si ricorda che il piano del consumatore presentato dal sig. Hossain, prevede il riconoscimento all'unico creditore di una somma di euro 9.000,00, nelle modalità indicate in precedenza, a saldo e stralcio dei propri debiti.

Ciò premesso, va considerato che l'alternativa liquidatoria alle condizioni attuali non è un'ipotesi economicamente vantaggiosa per il creditore né concretamente percorribile.

Come si evince dalla documentazione prodotta gli unici beni di proprietà del debitore sono beni mobili di nessun valore commerciale, nonché dal conto corrente acceso presso la BNL con il n. 337 il cui saldo risulta essere mediamente inferiore ad € 100,00.

Lo scrivente professionista gestore della crisi, visto quanto sopra esposto,

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.

9. GIUDIZIO DI COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL SOVRAINDEBITATO

Ai fini del perfezionamento del piano del consumatore, lo scrivente professionista gestore della crisi è tenuto a rilasciare giudizio di completezza ed attendibilità dei documenti richiesti dalla L. 3/2012.

Pertanto a conclusione della presente relazione ex art. 9, comma 3-bis, L. 3/2012, e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto professionista gestore, rilevato:

- che è stato esaminato il piano del consumatore ex art. 7 e ss della Legge n. 3/2012 come formulato dal sig. Hossain Md Jahangir;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari e dalle banche dati pubbliche;

ritenuto:

- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco dei beni personali risulta completo e consente idoneo riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far supporre la mancata esecuzione del piano;

lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO


sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 9, comma 3bis, lettera e) della L. 3/2012.

Bologna, lì 21/11/2017

L'Organismo di Composizione della Crisi

Il gestore della crisi

Dott.ssa Francesca Beltrami



ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' DEL PIANO

ex art. 9, comma 2, della Legge n. 3 del 27/01/2012

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Beltrami, con studio in Bologna (BO) Via Andrea Costa n. 127, tel. 051/433904; e-mail: francesca.beltrami.bo@gmail.com; pec: francesca.beltrami@pct.pecopen.it, gestore della crisi giusto provvedimento di nomina del 12/07/2017 dell'Organismo di Composizione della Crisi - Commercialisti di Bologna (in seguito anche solo OCC) istituito dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna regolarmente iscritto al Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia al n. 2.

Premesso che

- Il sig. Hossain MD Jahangir (in seguito anche solo proponente, debitore o sovraindebitato) in data 01/06/2017, con prot. n. 1487/17, ha depositato istanza presso l'Organismo di Composizione della Crisi - Commercialisti di Bologna (in seguito anche solo OCC), istituito dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna regolarmente iscritto al Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia al n. 2, per la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento;
- in data 12/07/2017, con prot. 1865/17, l'OCC ha designato quale gestore della crisi la sottoscritta.

VERIFICATO

- che il proponente si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. a), Legge n.3/2012 ossia in *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
- che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a) lo stesso proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n.3/2012;
- che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b), la stessa non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n.3/2012;
- che non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14-bis della Legge n.3/2012;

- che il sig. Hossain si è impegnato personalmente a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;

VISTA

- la completezza della documentazione depositata unitamente al piano del consumatore ex art. 9 e ss. della Legge n.3/2012;
- l’attendibilità dei dati forniti direttamente dal sovraindebitato, comprovati dall’accesso alle banche dati pubbliche e dalle ulteriori verifiche effettuate dalla scrivente;


ATTESTA

la ragionevole fattibilità della proposta su cui si basa il piano del consumatore che il sig. Hossain MD Jahangir intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente, rappresentando la situazione patrimoniale e finanziaria del ricorrente e prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Bologna, 21 novembre 2017

L’Organismo di Composizione della Crisi

Il gestore della crisi

Dott.ssa Francesca Beltrami




COMUNE DI BOLOGNA
SERVIZI DEMOGRAFICI

13

Allegato 11

CERTIFICATO CONTESTUALE

(Art.40 del DPR del 28/12/2000, n.445)

I L S I N D A C O

Visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che:

HOSSAIN MD JAHANGIR
nato il 18/09/1969 a Chandpur (BANGLADESH)
atto trascritto a Bologna N. 158-2B-R.3 del 2013
abitante in via Lionello Spada, 47

E' RESIDENTE A BOLOGNA dal 08/04/1998
E' CITTADINO ITALIANO

e la sua FAMIGLIA ANAGRAFICA è così composta:

HOSSAIN MD JAHANGIR
nato il 18/09/1969 a Chandpur (BANGLADESH)
AKTER MISES NASRIN
nata il 01/04/1982 a Chandpur (BANGLADESH)

I.S.

continua

Soggetto destinatario del certificato: avv. Pier Paolo Zamboni



COMUNE DI BOLOGNA
SERVIZI DEMOGRAFICI

(segue)

HOSSAIN NUSRAT JAHAN
nata il 18/06/2002 a Bologna

12/05/2017


Il Sindaco

Virginio Merola

N00011930

RILASCIATO IN CARTA LIBERA ai sensi dell'art. 12 Tab.All.B DPR 26.10.1972, n.642 e succ. mod.
(cause per contro. in materia di assic.soc.obbl. - pens. - indiv. di lavoro - assegni di famiglia - equo canone)
Diritti di segreteria soppressi per effetto della deliberazione P.G.N. 140454 del 14.6.2010
I dati del presente certificato sono ricavati automaticamente dall'archivio informatizzato dell'Anagrafe Comunale
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi.

Soggetto destinatario del certificato: avv. Pier Paolo Zamboni





ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
Polizza AON GROUP 10472243D

Bologna, 22 giugno 2017

Egr. Sig. [redacted]
SUA SEDE

e p.c. Egr. Sig. Avv. Pier Paolo Zamboni

Prot. n. 672/17

Oggetto: Preventivo composizione crisi da sovraindebitamento

Gent.mi Sig. [redacted] ed Avv. Zamboni,

visto il DM Giustizia 24 sett.2014 n.202 e con riserva di valutazione di ogni posizione dell'attivo e del passivo si formula il seguente preventivo provvisorio sulla base delle indicazioni ricevute:

attivo realizzabile presunto	€ 9.000,00
passivo dichiarato	€ 106.904,22

Determinazione del compenso spettante all'OCC - Art.16 DM Giust. 202/14 sui dati dell'accordo:

sull'attivo realizzabile - art.16 1° c. lett.a) DM 202/14	€ 1.260,00 *
sul passivo risultante dall'accordo omologato Art.16 1°c. lett.b)	€ 169,61 *
totale €	1.429,61

a detrarre

Riduzione art.16 4 comma DM 202/14 nella misura del 30%	€ 428,88
---------------------------------------------------------	----------

A) Imponibile netto del compenso	€ 1.000,73
-----------------------------------------	-------------------

a sommare

rimb. forfettario spese art.14 3 c. DM 202/14 10% su tot. A)	€ 100,07
--------------------------------------------------------------	----------

B) Imponibile totale	€ 1.100,80
-----------------------------	-------------------

IVA 22% su totale B)	€ 242,18
----------------------	----------

C) Totale complessivo	€ 1.342,98 *
------------------------------	---------------------

PIAZZA DE' CALDERINI, 2 - 40124 BOLOGNA Tel 051/264612 - Fax 051/230136
SALA CONFERENZE MARCO BIAGI - PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 - 40124 BOLOGNA